

Il Titolare Effettivo nel nuovo Regolamento UE: indicazioni operative per gli studi professionali

Floriana Galasso



Agenda

- I. Il quadro normativo europeo AML/CFT
- II. La nozione europea di titolare effettivo e i criteri di individuazione
- III. Il sistema dei registri della titolarità effettiva e la sua funzione nel nuovo assetto
- IV. Profili operativi per studi professionali

SEZIONE I - Il quadro normativo europeo AML/CFT

AML Package

In data 24 giugno 2024 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il cosiddetto “AML Package”, costituito da un insieme di atti normativi volti alla riforma organica della disciplina in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Il suddetto pacchetto normativo comprende:

- **La Direttiva (UE) 2024/1640 (VI Direttiva AML)**, la quale disciplina i meccanismi che gli Stati membri sono tenuti a istituire al fine di prevenire l'utilizzo del sistema finanziario per finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, modificando la Direttiva (UE) 2019/1937 e abrogando la Direttiva (UE) 2015/849;
- **Il Regolamento (UE) 2024/1624 (Regolamento AML)**, noto come “single rulebook”, che introduce disposizioni direttamente applicabili in tutti gli Stati membri in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
- **Il Regolamento (UE) 2024/1620 (Regolamento AMLA)**, mediante il quale viene istituita l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA), con contestuale modifica dei Regolamenti (UE) n. 1093/2010, n. 1094/2010 e n. 1095/2010.

A completamento dell'AML Package, si aggiunge il Regolamento (UE) 2023/1113, relativo ai dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività, che modifica la Direttiva (UE) 2015/849.

Questa riforma si innesta in un quadro internazionale già delineato dalle Raccomandazioni del GAFI/FATF, in particolare dalla n. 24 (trasparenza delle persone giuridiche) e n. 25 (trust e istituti affini), che costituiscono lo standard globale di riferimento.

La finalità comune: aumentare la trasparenza sulla proprietà e sul controllo delle entità giuridiche per rafforzare il sistema AML europeo.



SEZIONE II – La nozione europea di titolare effettivo e i criteri di individuazione

La definizione normativa di titolare effettivo

Identificazione dei titolari effettivi di soggetti giuridici Art. 51

I titolari effettivi di soggetti giuridici sono la persona fisica o le persone fisiche che:

- a) **detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione nella società;** o
- b) **controllano, direttamente o indirettamente, la società o un altro soggetto giuridico attraverso una partecipazione o con altri mezzi.**

Il controllo con altri mezzi di cui al primo comma, lettera b), è individuato a prescindere dall'esistenza di una partecipazione o di un controllo attraverso una partecipazione, e in parallelo ad essa.

Titolarità effettiva attraverso una partecipazione (Art. 52)

Titolarità effettiva attraverso il controllo (Art. 53)

Coesistenza di partecipazione e controllo nell'assetto proprietario (Art. 54)

Il Regolamento disciplina anche:

- ✓ il coordinamento con trust e istituti giuridici affini;
- ✓ la notifica alla Commissione di strutture societarie con esigenze particolari di trasparenza.

La partecipazione

L'articolo 52 chiarisce che, per individuare il titolare effettivo occorre tener conto di tutte le partecipazioni azionarie a ogni livello di proprietà.

Per partecipazione si intende la proprietà diretta o indiretta di:

- almeno il 25% delle azioni;
- almeno il 25% dei diritti di voto;
- almeno il 25% di altra partecipazione nella società, compresi i diritti a una quota degli utili, ad altre risorse interne o al bilancio di liquidazione.

L'articolo, nel descrivere la partecipazione, richiama non solo le azioni ma anche ogni forma di diritto che attribuisca prerogative patrimoniali o partecipative riconducibili alla persona fisica.

Partecipazione indiretta è disciplinata dal secondo comma dell'articolo 52.

La norma prevede che: la partecipazione detenuta tramite uno o più soggetti intermedi è calcolata moltiplicando le partecipazioni detenute a ciascun livello; quando la stessa persona fisica detiene partecipazioni tramite più catene societarie, la partecipazione complessiva è determinata sommando i risultati così ottenuti.

L'articolo impone pertanto di ricostruire la catena partecipativa considerando tutti i soggetti intermedi, a prescindere dalla loro natura giuridica.

Il controllo

L'articolo 53 disciplina il controllo come criterio autonomo ai fini dell'individuazione dei titolari effettivi e ne descrive le diverse modalità di manifestazione, **sia attraverso la partecipazione sia mediante altri mezzi indicati dalla norma.**

Controllo attraverso la partecipazione (art. 53, par. 2)

- a) «controllo del soggetto giuridico»: la possibilità di esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza significativa e di imporre decisioni pertinenti all'interno del soggetto giuridico;
- b) «controllo indiretto di un soggetto giuridico»: il controllo di soggetti giuridici intermedi nell'assetto proprietario o in varie catene dell'assetto proprietario, in cui il controllo diretto è individuato a ciascun livello della struttura;
- c) «controllo attraverso una partecipazione nella società»: la proprietà diretta o indiretta del 50 % più uno delle azioni o dei diritti di voto o di altra partecipazione nella società.

Controllo attraverso mezzi diversi dalla partecipazione (art. 53, par. 3 e 4).

Il controllo su un soggetto giuridico può essere esercitato non solo tramite partecipazione, ma anche attraverso altri mezzi, come:

- la possibilità di esercitare la maggioranza dei diritti di voto,
- il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza,
- diritti di voto o decisionali collegati alla quota,
- il potere di decidere sulla distribuzione degli utili o su operazioni patrimoniali rilevanti.

Oltre a questi casi tipici, il controllo può derivare anche da:

- accordi formali o informali tra soci, disposizioni statutarie, patti di sindacato o modalità di voto particolari,
- rapporti familiari,
- accordi fiduciari, anche informali, che attribuiscono a un fiduciario il potere di agire per conto del fiduciante, anche come amministratore o socio.

Coesistenza di partecipazione e controllo

Coesistenza di partecipazione e controllo nell'assetto proprietario: Art. 54

Se le società sono detenute attraverso **un assetto proprietario a più livelli** e, in una o più catene di tale assetto, la **partecipazione e il controllo coesistono in relazione a diversi livelli della catena**, i titolari effettivi sono:

- **le persone fisiche che controllano**, direttamente o indirettamente, attraverso una partecipazione o con altri mezzi, **i soggetti giuridici che detengono una partecipazione diretta nella società, individualmente o cumulativamente**;
- **le persone fisiche che**, individualmente o cumulativamente, direttamente o indirettamente, **detengono una partecipazione nella società che controlla, attraverso una partecipazione o con altri mezzi, la società**, direttamente o indirettamente.

In sintesi:

L'articolo 54 è la norma chiave per la ricostruzione della titolarità effettiva nelle strutture complesse: impone di guardare sia alla partecipazione sia al controllo, anche se esercitati da soggetti diversi e su livelli diversi, e di considerarli entrambi ai fini dell'individuazione dei titolari effettivi.

Il criterio residuale

Condizioni previste dall'Art. 63 par. 3 - Il criterio residuale si applica esclusivamente nei seguenti casi:

Se, dopo aver esperito tutti i possibili mezzi di identificazione a norma degli articoli da 51 a 57, nessuna persona è identificata come titolare effettivo, o se sussistono, per il soggetto giuridico, incertezze sostanziali e giustificate sul fatto che le persone identificate siano i titolari effettivi, i soggetti giuridici conservano le registrazioni delle azioni intraprese al fine di identificare i titolari effettivi.

Informazioni sulla titolarità effettiva. In questi casi, i soggetti giuridici forniscono:

- una dichiarazione che non vi è alcun titolare effettivo o che il titolare effettivo o i titolari effettivi non hanno potuto essere determinati, corredata di una giustificazione del motivo per cui non è stato possibile determinare il titolare effettivo a norma degli articoli da 51 a 57 del presente regolamento, e di un'indicazione degli elementi che generano incertezza in merito alle informazioni accertate;
- dati relativi a tutte le persone fisiche che occupano un **posto di dirigente di alto livello** nel soggetto giuridico equivalenti alle informazioni sulla titolarità effettiva.

Per «dirigenti di alto livello» si intendono le persone fisiche che sono membri esecutivi dell'organo di amministrazione, nonché le persone fisiche che esercitano funzioni esecutive in seno a un soggetto.

Obbligo di motivazione e tracciabilità. Il soggetto giuridico deve:

- motivare espressamente l'impossibilità di individuare un titolare effettivo mediante i criteri degli articoli 51–56;
- documentare le verifiche svolte;
- conservare le evidenze in conformità agli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.


Regolamento AML vs art. 20 D.lgs. 231/2007

Differenze strutturali e sostanziali

	Regolamento UE 2024/1624	Art. 20 D.lgs. 231/2007
Struttura	Disciplina organica e dettagliata, suddivisa in più articoli (51–63), con criteri autonomi per definizione generale, partecipazione, controllo, catene multilivello e criterio residuale.	Tutti i criteri concentrati in un unico articolo, formulazione non ripartita e meno chiara nella distinzione tra modalità di individuazione.
Criterio della partecipazione	Definizione puntuale dei diritti rilevanti (azioni, diritti di voto, utili, riserve, risorse interne); regole tecniche per partecipazione.	Solo quota >25% del capitale sociale, senza ulteriori specificazioni né metodo di calcolo per partecipazione indiretta.
Criterio del controllo	Disciplina autonoma (art. 53), distinzione tra controllo tramite partecipazione e controllo con altri mezzi; elenco delle prerogative (nomina/revoca organi, diritti di voto, patti parasociali).	Rinvio all'art. 2359 c.c., senza elencare mezzi giuridici né distinguere tipologie di controllo.
Criterio residuale	Unico soggetto ammesso = senior managing official; applicabile solo dopo esaurimento criteri principali, con obbligo di motivazione.	Più ampio, include chi ha funzioni di rappresentanza legale o amministrazione, senza obbligo di motivazione.
Strutture complesse	Disposizioni specifiche per catene multilivello, controllo indiretto, trust e istituti affini; obbligo di ricostruzione completa della struttura societaria.	Nessuna norma dedicata; lacune colmate dalla prassi.



Il Regolamento sostituisce un impianto nazionale sintetico con un quadro europeo dettagliato, sistematico e armonizzato, rafforzando la capacità di individuare il titolare effettivo anche in assetti proprietari complessi o multilivello.



SEZIONE III – Il sistema dei registri della titolarità effettiva e la sua funzione nel nuovo assetto

Funzione e struttura del registro dei titolari effettivi



Verifica attiva dello Stato (Art. 10) - La VI Direttiva supera il modello meramente dichiarativo e introduce un sistema di controlli attivi, imponendo agli Stati membri:

- verifiche documentali obbligatorie, anche secondo campionamenti basati sul rischio;
- richiesta di chiarimenti e integrazioni quando emergono dubbi o incoerenze;
- procedure di rettifica dei dati non corretti o non coerenti con altre fonti;
- obbligo di aggiornamento tempestivo delle informazioni rilevanti;
- tracciabilità delle variazioni, con conservazione dello storico per finalità di vigilanza.



Standardizzazione e interoperabilità. La VI Direttiva impone:

- uniformità dei formati informativi,
- armonizzazione tecniche dei dataset,
- interoperabilità dei sistemi nazionali,



Integrazione nei sistemi UE di interconnessione

I registri nazionali devono essere interconnessi tramite la piattaforma centrale europea, nell'ambito del sistema già esistente di collegamento dei registri (che comprende anche BORIS – Beneficial Ownership Registers Interconnection System).

L'integrazione consente: i) accesso coordinato ai dati provenienti dagli altri Stati membri; ii) ricostruzione delle catene partecipative transfrontaliere; iii) individuazione di strutture multilivello e possibili opacità.

Registro dei titolari effettivi in Italia: stato dell'arte

Il Registro dei titolari effettivi, reso operativo con il DM 11 marzo 2022, n. 55, che disciplinava le modalità di comunicazione alla Camera di Commercio, è sospeso in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia UE.

Iter

- ❖ Ottobre 2023: attivazione del Registro.
- ❖ Dicembre 2023: TAR Lazio, con ord. n. 8085/2023, sospende l'efficacia del DM 11/2023 → Registro bloccato.
- ❖ Aprile 2024: TAR Lazio, con sentenze nn. 6837–6845/2024, respinge il ricorso → Registro formalmente riattivo.
- ❖ Maggio 2024: Consiglio di Stato sospende l'esecutività delle sentenze TAR per evitare contrasti con il diritto UE con ord. n. 3533/2024 → Registro di nuovo bloccato.
- ❖ Ottobre 2024: Consiglio di Stato con ord. nn. 8245 e 8248/2024 rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE (CGUE) su questioni di accesso e tutela dati.
- ❖ Settembre 2025: avvio di procedura d'infrazione per mancato recepimento dell'art. 74 Direttiva (UE) 2024/1640 – AMLD6 (accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva).

Motivo del contenzioso: conflitto tra obbligo di pubblicità e diritto alla riservatezza, con necessità di interpretazione conforme alla giurisprudenza europea.

Novità

Il 3 dicembre 2025 è stato approvato il decreto legislativo che recepisce l'art. 74 della Direttiva (UE) 2024/1640, modificando il D.lgs. 231/2007:

- Estende alle società le limitazioni già previste per i trust.
- Esclude l'accesso generalizzato al pubblico, consentendolo solo ai soggetti titolari di interesse legittimo rilevante e differenziato.

SEZIONE IV - Profili operativi per studi professionali

Procedure interne per studi professionali: requisiti e best practise

Per gestire in modo efficace gli obblighi di adeguata verifica, **gli studi professionali devono dotarsi di procedure interne chiare, proporzionate e facilmente applicabili**

Raccolta strutturata delle informazioni

Lo studio deve adottare:

- **modelli standard** per raccogliere i dati iniziali sulla struttura societaria;
- **checklist per acquisire documenti rilevanti** (atti costitutivi, statuti, patti, deleghe, visure, bilanci);
- **procedure per richiedere chiarimenti** quando emergono elementi incompleti o incoerenti.

Analisi delle strutture proprietarie

La **procedura interna** deve prevedere:

- **identificazione dei soggetti lungo la catena partecipativa;**
- **esame dei poteri di governance** (nomina/revoca, voto, diritti particolari);
- **valutazione delle partecipazioni indirette e delle posizioni rilevanti** nei trust e negli istituti affini.

Verifica delle informazioni

Il professionista deve confrontare i dati ricevuti con:

- **documentazione ufficiale;**
- **registri pubblici** disponibili;
- **sistemi di interconnessione europei** (ad es. BORIS), nei casi in cui siano necessari riscontri transfrontalieri

Conservazione e tracciabilità

Il professionista deve assicurare:

- **una raccolta ordinata della documentazione acquisita;**
- **note interne** che sintetizzino **il ragionamento svolto e le decisioni adottate;**
- **un archivio che consenta di dimostrare come sia stato individuato il titolare effettivo**

Procedure interne per studi professionali: requisiti e best practise



BEST PRACTISE:

- 1. Definire** un processo uniforme da applicare a tutti i clienti, modulato sul rischio;
- 2. Prevedere** aggiornamenti periodici delle informazioni, soprattutto in presenza di assetti societari dinamici;
- 3. Formare** il personale e assegnare ruoli chiari all'interno dello studio;
- 4. Annotare** sempre dubbi, chiarimenti richiesti e verifiche svolte.

Grazie per l'attenzione